

(N. 2651)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

*approvata dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2633)*

d'iniziativa dei Deputati **FORESI, BELLAVISTA, AMADEO, BINA, CORTESE,
BONTADE Margherita**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 NOVEMBRE 1952

Interpretazione autentica delle disposizioni
sull'avanzamento in tempo di guerra, per gli ufficiali dell'Esercito

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

La norma contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, concernente le promozioni per merito di guerra, deve intendersi applicabile anche agli avanzamenti per merito di guerra.

Art. 2.

I provvedimenti, conseguenti all'applicazione del precedente articolo, non comportano corresponsione di assegni arretrati.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.